



Sent. n. 88/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati

Michele Oricchio Presidente

Gabriele Pepe Giudice

Michele Minichini Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. 74512 R.G. nei confronti di Santoro Tranquillino, nella qualità di agente contabile per il conto n. 18508 dei documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e agli invalidi di guerra (Concessione speciale VIII) e delle tessere di riconoscimento modello AT/BT della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, per l'esercizio finanziario 2018.

Visti il conto giudiziale e gli altri atti del giudizio;

udito nell'udienza del giorno 23.1.2025, con l'assistenza della Segretaria dott.ssa Rossella Latorre, il SPG Michele Ferrante.

Fatto e Diritto

1. Con la relazione depositata il 24.10.2024, il Magistrato

designato chiedeva l'iscrizione a ruolo del conto n. 18508 relativo alla gestione del fondo dei libretti e dei documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e agli invalidi di guerra e delle tessere modello AT/ BT della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta, per l'esercizio finanziario 2018.

Nello specifico prospettava: 1. l'improcedibilità del conto per l'apposizione del visto di regolarità amministrativo-contabile da parte del Direttore della Ragioneria territoriale in assenza delle necessarie verifiche di concordanza dei conti con le scritture detenute dall'Amministrazione; 2. l'improcedibilità del conto per la violazione dell'art. 139, comma 2, c.g.c. per l'omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno; 3. l'irregolarità del conto, avendo l'agente contabile inserito nel medesimo due gestioni distinte per diversità dell'oggetto, e precisamente una relativa ai documenti di viaggio per concessione speciale VIII (il possesso consente di usufruire di riduzioni sul prezzo dei biglietti per i "viaggi sulle ferrovie dello Stato") consegnati alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta per il loro successivo rilascio ai soggetti riconosciuti invalidi o mutilati di guerra ai sensi della Legge 10 agosto 1950, n. 648, e la seconda gestione afferente alle tessere modello AT/BT istituite dal d.P.R. 851/1967 rilasciate dalle Amministrazioni ai dipendenti in servizio e in quiescenza e che costituiscono documenti validi ai fini dell'identità personale; 4. l'irregolarità del conto, in quanto non era

stata fornita tutta la documentazione necessaria e richiesta con l'istruttoria per la corretta analisi del conto ai fini del discarico.

Per le suddette ragioni il Magistrato istruttore chiedeva la dichiarazione di inammissibilità o irregolarità del conto.

2. Con la memoria del 2.1.2025 la Procura, in adesione alle criticità riscontrate dal Magistrato relatore, chiedeva la dichiarazione di inammissibilità o irregolarità del conto.

3. Con la memoria del 14.1.2025, il Direttore p.t. della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta rappresentava che: 1. la modulistica utilizzata dall'agente contabile coincideva con i "Mod. 375 Tesoro – Modulario Tesoro 516" forniti dal Ministero con previsione dell'apposizione della sola firma del Direttore senza altra precisazione, e in ogni caso la sottoscrizione senza annotazioni potrebbe intendersi quale parificazione; 2. in riferimento al mancato invio della relazione degli organi di controllo, la procedura seguita dall'agente era stata quella indicata nella nota della Ragioneria Generale n. 2051151 del 16.10.2020, secondo cui, in adesione alle indicazioni delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti (delib. n. 4/2020/CONS dell'11.9.2020), per organo di controllo interno debba intendersi quello del visto di regolarità amministrativo-contabile ex art. 16, comma 3, d.lgs. n. 123/2011, e non altro; 3. la resa del conto giudiziale era avvenuta utilizzando il "Mod. 375 Tesoro – Modulario Tesoro - 516", denominato "conto giudiziale - A – dei documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e

invalidi di guerra e conto - B - delle tessere personali di riconoscimento rilasciate agli impiegati dello stato in servizio e in quiescenza e loro familiari”, e tale modello prevedeva un’unica rendicontazione, anche se riferita a due distinte gestioni. In ogni caso la rendicontazione presentata riguardava esclusivamente la gestione dei modelli di viaggio, atteso che la gestione delle tessere AT/BT non rientrava più tra le competenze della Ragioneria Territoriale dello Stato; 4. il conto non aveva comportato operazioni di carico e scarico.

4. Nell’udienza del 23.1.2025 la Procura ribadiva quanto rappresentato nella memoria del 2.1.2025.

5. Tanto premesso, nella fattispecie in esame la Sezione è chiamata a decidere in via preliminare la questione concernente l’improcedibilità del giudizio per l’asserita irregolare parificazione del conto da parte del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta, atteso che lo stesso non avrebbe, secondo il Magistrato istruttore, posto in essere un analitico esame della correttezza della gestione da parte dell’agente contabile, limitandosi ad apporre un visto di mero stile.

Ebbene, al riguardo ricorda il Collegio che l’art. 618 del R.D. n. 827 del 23.5.1924, tutt’ora vigente, dispone che i conti giudiziali prodotti dagli agenti contabili debbono essere “riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili” in possesso dell’amministrazione; così l’art. 139,

comma 2, del c.g.c. prevede che l'Amministrazione depositi il conto "previa parificazione" dello stesso.

Secondo l'orientamento delle Sezioni Riunite in sede consultiva (delib. n. 4/2020/CONS dell'11.9.2020), a cui il Collegio ritiene di aderire, "Nel giudizio di conto rilievo imprescindibile assume la "previa parificazione" del documento contabile, di cui si ha menzione negli artt. 139, co. 2, 140, co. 1, e 145, co. 3 del D.lgs. n. 174/2016. Tuttavia, poiché l'opera di riassetto della materia, a causa dei limiti posti dalla legge di delega, è stata circoscritta al solo versante processuale, la parte sostanziale dei conti giudiziali continua a trovare disciplina e definizioni sia nel regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 [Testo unico delle leggi della Corte dei conti (tranne che per gli artt. da 67 a 97, abrogati)], sia nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato che restano riferimento essenziale per l'intera materia, non avendo formato oggetto di abrogazione alcuna. Sicché, all'art. 618 del r.d. n. 827/1924 (il "R.C.G.S.") è previsto che "Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso".

La parificazione è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti (appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali

viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo.

Sicché, è parere del Collegio che la parifica di cui è menzione nel "Codice" debba intendersi come procedimento complesso, in esso comprendendo tanto la vera e propria concordanza, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza dell'agente contabile, quanto il "visto" di regolarità amministrativo contabile, da rilasciare, per i conti degli agenti erariali, dal Sistema delle ragionerie territoriali e dagli Uffici centrali di bilancio (organi esterni), e, per gli agenti degli enti locali, dai propri organi interni, parifica e visto, da tenere distinti dalla relazione degli organi di controllo interno, espressamente prevista dall'art. 139 comma 2, che va trasmessa alla Corte unitamente al conto. Perciò, detto adempimento, ad opera degli Uffici di controllo (interni ed esterni alle amministrazioni di appartenenza degli agenti contabili) deve leggersi come l'esito di un sub - procedimento interno, che va a completare, in quanto sostanzialmente rilevante (anche per la qualità professionale degli organi da cui promana), quello sempre sostanziale di parifica del conto giudiziale".

Quindi, il "visto di conformità" sul conto ("parifica") non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall'agente contabile e tenuti nell'esclusiva disponibilità dello stesso, così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza "interna" del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal

contabile, è coerente con le risultanze documentali “esterne” in possesso dell’amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un “controllo incrociato” tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle scritture dell’amministrazione (v. Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 9.6.2021 n. 511).

Tanto premesso, e ferma la necessità per la Ragioneria Territoriale di adottare adeguate misure organizzative volte ad assicurare il pieno rispetto, nelle prossime gestioni, di un controllo effettivo del conto da parte del soggetto preposto alla parifica, nei sensi come declinati nella suddetta giurisprudenza, a parere del Collegio non si ritiene sussistano specifiche ragioni per dichiarare l'improcedibilità del conto.

6. In riferimento all’asserito omesso deposito della relazione degli organi di controllo interno, si osserva che l’art. 139 del c.g.c. prevede che l’amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento, provvede al deposito del conto presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno. Ebbene il Collegio ritiene che la Ragioneria Territoriale di Caserta abbia agito secondo gli schemi prescritti dall’art. 16 del Decreto legislativo 30.6.2011 n. 123 e le indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite di questa Corte in sede consultiva (delib. n. 4/2020/CONS dell’11.9.2020). In particolare il predetto art. 16 prevede che *“Gli uffici di controllo, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti il visto di regolarità amministrativo-*

contabile entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti con note di osservazione”; le Sezioni Riunite hanno precisato che “Detta norma, che, come detto, demanda il controllo e il visto di regolarità amministrativo - contabile sui conti giudiziali erariali al Sistema delle ragionerie territoriali e agli Uffici centrali di bilancio, non ha subito espressa abrogazione o modifica, trattandosi, all’evidenza, di adempimenti propedeutici a quelli volti ad instaurare il giudizio di conto e ad esso strettamente correlati, anche perché solo il deposito del conto, parificato, “costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio” (art. 140, co. 3 c.g.c.)”.

Quanto sopra è stato anche ribadito nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato (n. 205151 del 16.10.2020) che ha fornito indicazioni agli Uffici centrali e territoriali in ordine alle modalità operative da seguire in seguito all’entrata in vigore del codice di giustizia contabile (D.lgs. n. 174/2016).

Ebbene agli atti risulta il deposito del visto di regolarità amministrativo-contabile a cui non sono seguite osservazioni, e ciò si considera sufficiente per ritenere corretto l’operato della Ragioneria territoriale.

7. Altro profilo di improcedibilità prospettato dal Magistrato istruttore afferisce al ritenuto irrituale cumulo di gestioni eterogenee.

Nel caso in esame secondo il Magistrato istruttore la gestione avrebbe avuto ad oggetto sia i documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e invalidi

di guerra sia le tessere personali di riconoscimento rilasciate agli impiegati dello Stato in servizio e in quiescenza e ai loro familiari. Nel primo caso si è in presenza di un'agevolazione consistente nella concessione di esenzioni e di benefici tariffari per il trasporto su rotaie in favore dei soggetti vittime di eventi bellici, dei mutilati e degli invalidi civili di guerra e dei mutilati e degli invalidi per servizio; nel secondo caso si fa riferimento a tessere cartacee costituenti documenti validi ai fini dell'identità personale rilasciate ai dipendenti in servizio e in quiescenza e al coniuge e ai figli fino a 21 anni o anche di età maggiore in caso di inabilità a proficuo lavoro.

Ebbene, è noto al Collegio che la rendicontazione cumulativa di gestioni eterogenee potrebbe impedire l'esame del conto giudiziale, in quanto ciascuna gestione dovrebbe essere resa separatamente e per ciascuna di esse dovrebbe essere compilato, in ogni sua parte il modello specifico, e ciò con l'obiettivo di consentire all'organo di controllo e quindi al Giudice il controllo e l'analisi, per ciascuna gestione, delle operazioni effettuate, dei versamenti effettuati e del pareggio contabile. In materia di cumulo di gestioni, particolarmente problematica risulta l'analisi dei conti che hanno ad oggetto gestioni effettuate da agenti diversi, succedutisi in corso di esercizio nella gestione dei fondi e di tale circostanza non sia stata data contezza al fine di individuare i fatti della gestione imputabili al singolo contabile. La rendicontazione cumulativa dal lato soggettivo, in fatto, non

permetterebbe di individuare in modo specifico la gestione di competenza di ciascun contabile al fine dell'accertamento della regolarità e della relativa responsabilità, atteso che di norma ogni agente contabile risponde della propria gestione e le modalità di gestione contabile e di rendicontazione giudiziale debbono consentire l'imputabilità del singolo fatto di gestione.

Seguendo una lettura sostanziale nella fattispecie in esame, il conto gestito da un unico agente ha avuto ad oggetto la gestione esclusiva dei documenti di viaggio, quindi non è ravvisabile alcuna cumulabilità né confusione tra diverse gestioni, anzi il conto depositato consente la ricostruzione dell'intera gestione.

Pertanto, anche sotto tale profilo si ritiene il conto procedibile.

8. Nel merito, dal rendiconto depositato in giudizio, limitatamente alle tessere ferroviarie, risulta il carico all'1.1.2018 di n. 281 scontrini mod. 361, di n. 146 scontrini mod. 38 ter, di n. 380 scontrini mod. 39 e di n. 254 scontrini mod. 40 e la rimanenza al 31.12.2018 sempre di n. 281 scontrini mod. 361, di n. 146 scontrini mod. 38 ter, di n. 380 scontrini mod. 39 e di n. 254 scontrini mod. 40, ciò significa che non sono intervenute operazioni di carico e scarico dei beni oggetto dell'obbligo di custodia.

Per le suddette ragioni il conto si appalesa regolare e l'agente contabile può essere ammesso a discarico.

9. In assenza di condanna non vi è luogo a provvedere sulle

spese.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando, dichiara la regolarità del conto giudiziale n. 18508 e, pertanto, scarica il contabile Santoro Tranquillino.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 29.1.2025.

Estensore	Presidente
Michele Minichini	Michele Oricchio
(firma digitale)	(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 06/03/2025

Per Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

Dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)